

***Intesa per la Legalità per l'Ammodernamento e l'Allungamento del Molo VII nel Porto di Trieste***

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, nella persona del Prefetto dott. Valerio Valenti, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nella persona del Presidente dott. Zeno D'Agostino, e la Concessionaria Trieste Marine Terminal S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Capt. Fabrizio Zerbini

**PREMESSO CHE**

- la società Trieste Marine Terminal S.p.A. ("TMT") ha ricevuto in concessione dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale ("AdSPMAO", già Autorità Portuale di Trieste) la temporanea occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi costituenti il Terminal contenitori del Molo VII, del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste, identificati nell'Atto di Concessione N. 3/2015 Reg., N. 4320 Rep., dell'01/12/2015 (per una superficie in pianta di mq 328.677) e nel relativo Atto Suppletivo N. 3/2017 Reg. e N. 4555 Rep. dell'08/03/2017 (per una superficie in pianta di mq 34.831);
- la concessione demaniale marittima di cui è titolare TMT è stata rilasciata ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione e dell'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Essa ha come scopo la gestione e la realizzazione di opere di ampliamento e di potenziamento del Terminal contenitori, per la durata di sessant'anni, a decorrere dal giorno 1 (uno) dicembre 2015;
- nello specifico, ai sensi dell'Art. 2 dell'Atto di Concessione, "Interventi di grande infrastrutturazione ad opera della Concessionaria", la TMT si è obbligata a realizzare direttamente, a proprie spese, le opere di Allungamento ed Ammodernamento del Molo VII, rappresentate nei documenti progettuali allegati all'istanza di concessione (di seguito "Interventi");
- il primo degli Interventi che si prevede di realizzare è l'"Allungamento del Molo VII - 100m" ed è finalizzato a portare la banchina operativa dagli attuali 770m a circa 870m. Sul progetto definitivo dell'intervento si sono espressi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con Parere favorevole n. 4/2015 del 03/07/2015, ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.D. di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, Prot. N. DVADEC-2015-000489 del 24/12/2015;
- con riferimento alla realizzazione degli Interventi, l'AdSPMAO ha espresso la necessità che siano verificati i requisiti morali e di affidabilità tecnico-finanziaria e la regolarità contributiva dei soggetti appaltatori; e, inoltre, che qualsivoglia contratto afferente al potenziamento del Molo VII nel Porto di Trieste sia sottoposto alle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente;
- per adempiere a quanto sopra, con l'intento di avvalersi di un professionista qualificato, la TMT ha nominato un Responsabile degli Interventi, che avrà il compito di gestire lo

svolgimento delle fasi di programmazione, affidamento e supervisione degli Interventi, fino al collaudo delle opere;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri, cui la procedura in questione ritiene di adeguarsi;
- è volontà di tutti i firmatari del presente Intesa di legalità (di seguito "Intesa"), assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione degli Interventi, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle Imprese", come definita al successivo articolo 1 dell'Intesa;
- è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
  - a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
  - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione degli Interventi;
  - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Intesa sono a carico di TMT;
- la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale dell'Intesa;


tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

### **Art. 1**

#### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente documento, devono intendersi:

##### **1.1. Intesa**

  
  
2

La presente Intesa di legalità.

#### **1.2. Prefettura**

La Prefettura di Trieste che sottoscrive l'Intesa di legalità.

#### **1.3. Codice Antimafia**

Il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136", adottato con D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e ss.mm.ii.

#### **1.4. Intervento/Interventi**

Gli interventi di grande infrastrutturazione oggetto dell'Atto di Concessione N. 3/2015 Reg., N. 4320 Rep., sottoscritto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale (già Autorità Portuale di Trieste) e dalla società Trieste Marine Terminal S.p.A.

#### **1.5. Autorità di Sistema Portuale**

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale dei Porti di Trieste e Monfalcone, con sede in Trieste via K. L. Von Bruck 3.

#### **1.6. Concessionaria**

La società Trieste Marine Terminal S.p.A. (TMT), con sede in Trieste, Punto Franco Nuovo, Molo VII.

#### **1.7. Responsabile degli Interventi**

Il professionista, incaricato dalla Concessionaria, che avrà il compito di gestire, in nome e per conto di TMT, lo svolgimento delle fasi di programmazione, affidamento e supervisione degli Interventi, fino al collaudo delle opere. Per i fini indicati nell'Intesa, il Responsabile degli Interventi è il professionista che avrà la facoltà di eseguire tutte le attività e gli adempimenti in carico alla Concessionaria e di ricevere, direttamente e personalmente, notizie, documentazione o informazioni a quest'ultima destinate.

#### **1.8. Affidatario/i**

Ciascun soggetto che ha stipulato un contratto di Affidamento con la Concessionaria.

#### **1.9. Contratto/i di Affidamento**

Contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra la Concessionaria e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione degli Interventi.

#### **1.10. Subcontraente/i**

L'avente causa dell'Affidatario, ovvero della Concessionaria, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione degli Interventi.

#### **1.11. Subcontratto/i**

Qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dalla Concessionaria, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo e comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione degli Interventi, nonché intercorrente con le Imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per gli Interventi.

#### **1.12. Filiera delle Imprese**

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione degli Interventi. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre alla Concessionaria, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d' ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico.

#### **1.13. Contratto/i**

S'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto.

#### **1.14. Banca Dati**

La banca dati di cui all'art. 7 dell'Intesa.

#### **1.15. Banca Dati Antimafia**

La "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

**Art. 2**

**CONFERIMENTO DATI**

1. Ai fini dell'Intesa, la Concessionaria, anche per il tramite del Responsabile degli Interventi, garantisce il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese che, a qualunque titolo partecipino all'esecuzione degli Interventi, così come previsto dalle disposizioni dell'Intesa.
2. La Concessionaria s'impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun contraente assume l'obbligo di fornire alla Concessionaria i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'opera e con la quale, inoltre, si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con l'Intesa, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali dei soggetti rientranti nella Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'Intesa.
5. La trasmissione dei dati alla Concessionaria relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto, anche per il tramite del Responsabile degli Interventi, con le modalità di cui al successivo art. 7.

**Articolo 3**

**VERIFICHE ANTIMAFIA**

1. Le parti, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia di cui al Codice Antimafia.
2. Ai fini dell'Intesa, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e

Subcontratti), indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000,00 (euro novemila/00) complessivi a trimestre per operatore economico. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 (white list). In tal caso, dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.


3. La Concessionaria, ove risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al Responsabile degli Interventi e a tutti i soggetti della Filiera.
4. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura all'AdSPMAO e alla Concessionaria ed è immesso, a cura di quest'ultima, nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.
5. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
6. La Concessionaria effettuerà senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al comma 5 e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi la Concessionaria comunicherà senza ritardo alla Prefettura e all'AdSPMAO l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.
7. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione degli Interventi, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Concessionaria, ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 5. La Concessionaria procederà all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.

8. La Prefettura istituirà, nei quindici giorni dalla stipula della presente Intesa, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, parteciperanno, oltre ai soggetti sottoscrittori dell'Intesa, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'Intervento.
9. Le previsioni dell'Intesa relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula dell'Intesa. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della Filiera delle Imprese, la Concessionaria si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE**

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 2, la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. 1, comma 52, della citata legge n.190 del 2012 (white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3 paragrafo 2, ai fini dell'Intesa, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
  - 2.1. fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
  - 2.2. servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;
  - 2.3. somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. I soggetti sottoscrittori dell'Intesa possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 8, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di Filiera delle Imprese oggetto dell'Intesa, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC.



## ARTICOLO 5

### PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. La Concessionaria si impegna, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3 dell'Intesa, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:

*1.1. Clausola n. 1: La Concessionaria (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.*

*Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.*

*1.2. Clausola n. 2: La Concessionaria (o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto) si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.*

2. Nei casi di cui ai punti 1.1 e 1.2 del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Concessionaria ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Concessionaria della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Concessionaria ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114.

## ARTICOLO 6

### PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione degli Interventi, la Concessionaria si impegna:

- a) ad inserire, nella documentazione contrattuale, il riferimento all'Intesa, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori dell'Intesa e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive (legate ai documenti di selezione dei contraenti) e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- Clausola n. 1: *“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.*

*Della denuncia e tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la Concessionaria e l'AdSPMAO”.*

- Clausola n. 2: *“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nell'Intesa di Legalità sottoscritto tra Prefettura in data \_\_\_\_\_, e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.*

2. La Concessionaria si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione degli Interventi quanto segue:

- a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere, a proprio carico, l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

- b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare l'Intesa dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione dell'Intesa al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
- c) l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti alla preventiva acquisizione, da parte della Concessionaria, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario.

Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione degli Interventi, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di fornire alla Concessionaria tutta la documentazione relativa al soggetto subcontraente per l'inserimento nella Banca Dati;

- d) l'obbligo per l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera così come disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, solo previa autorizzazione della Concessionaria all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Concessionaria, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione degli Interventi, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

3. La Concessionaria si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo dovrà essere contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l del medesimo art. 80.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dalla Concessionaria ai fini della revoca degli affidamenti.



## ARTICOLO 7

### COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'Intesa, la Concessionaria s'impegna a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera CIPE 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

- a. "Anagrafe degli esecutori";
- b. "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Concessionario.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Trieste.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- 1.1. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano gli Interventi;
- 1.2. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione degli Interventi;
- 1.3. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- 1.4. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- 1.5. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- 1.6. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in questione verranno immessi dalla Concessionaria, in apposita sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori". L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 2, anche i seguenti dati:

- 2.1. individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
- 2.2. tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- 2.3. oggetto delle prestazioni;

- 2.4. durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
  - 2.5. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
  - 2.6. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
  - 2.7. indicazione del/dei conto/conti dedicati di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- 3.1. mettere a disposizione del responsabile degli Interventi della Concessionaria, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
  - 3.2. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
  - 3.3. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.
4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte della Concessionaria, per il tramite del Responsabile degli Interventi, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.
5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8, paragrafo 8 dell'Intesa.
6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione della Concessionaria e del Responsabile degli Interventi, attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.

## ARTICOLO 8

### SANZIONI

#### 1. **Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 dell'Intesa, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), è sanzionata:

1.1. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);

1.2. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

1.3. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

#### 2. **Esito dell'informazione interdittiva.**

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 5 dell'Intesa, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti della Concessionaria, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014.

#### 3. **Violazione dell'obbligo inserimento delle clausole di cui all'articolo 3 paragrafi 5, 6 e 7.**

Il mancato inserimento, da parte della Concessionaria ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole obbligatorie ai sensi dell'Art. 3, paragrafi 5,6,7 è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

#### 4. **Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.**



**(mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)**

La violazione, da parte della Concessionaria, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 dell'Intesa è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con ANAC.

**5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.**

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 comma 2.c e 2.d dell'Intesa viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

**6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.**

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 dell'Intesa viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

**7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4.**

**(esposizione costante de/la tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale)**

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 4 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, e sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000,00 (mille/00);

7.2. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

7.3. in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (duemila/00) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

7.4. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento/00) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi dell'Intesa a conferire il relativo dato. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Concessionaria nella documentazione contrattuale.

## **8. Modalità di applicazione delle penali.**

8.1. Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dalla Concessionaria nei confronti dell'Appaltatore; nonché, per il tramite dell'Appaltatore, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi la Concessionaria ne darà informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, alla Concessionaria ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

8.2. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Concessionaria e da questa accantonate nel quadro economico dell'intervento. La Concessionaria potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza

antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni della Concessionaria.

## 9. Risoluzione del contratto

9.1. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui all'Intesa non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della Concessionaria e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

In tutti i contratti sottoscritti nell'ambito della Filiera delle imprese dovrà essere inserita una clausola con cui le Imprese accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nell'Intesa, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto/subcontratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché negli altri casi previsti nell'Intesa.

## ARTICOLO 9

### SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione dell'Intesa, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori. La Concessionaria è tenuta a dare attenzione alle disposizioni del Piano, il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

2. Il "Settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

2.1. all'intervento da realizzare con l'indicazione della ditta (la stessa Concessionaria, in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi della Concessionaria, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle "partite iva" senza dipendenti;

2.2. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18:00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha

l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

2.3. all'Affidatario cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

3.1. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

3.2. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

3.3. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

3.4. calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;

3.5. richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dalla Concessionaria di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dalla Concessionaria, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione degli Interventi verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

4.1. assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

4.2. assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 paragrafo 7 dell'Intesa.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 2 dell'Intesa.

## ARTICOLO 10

### TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di Trieste, un apposito **tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera** a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro.

Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.

3. Nel predetto tavolo possono essere esaminate, altresì, questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e la sicurezza sui cantieri. Per tali finalità al tavolo sono invitati a partecipare i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

4. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

## ARTICOLO 11

### DURATA DELL'INTESA

L'Intesa opera fino al collaudo finale degli Interventi o alla loro accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.



## ARTICOLO 12

### ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La Concessionaria provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione dell'Intesa, inviando alla Prefettura, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a Trieste il 29 luglio 2019


Il Prefetto di Trieste



Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale




La Concessionaria



2018/4239



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Trieste, 24/07/2019  
Prot. Gen. : 0007986 / P  
Data: 25 luglio 2019

Rif. A114

Spett.le  
Prefettura di Trieste  
Piazza dell'Unità d'Italia n.8  
34121 Trieste  
[prefetto.pref.trieste@interno.it](mailto:prefetto.pref.trieste@interno.it)

alla cortese att.ne del Sig. Prefetto  
Dott. Valerio VALENTI

Prot. n. 227/2019

Prefettura Trieste  
Prot. Ingresso del 25/07/2019  
Numero: **0038196**  
Classifica: 02.09



**Oggetto: Delega sottoscrizione "Intesa per la Legalità per l'Ammodernamento e l'Allungamento del Molo VII nel Porto di Trieste".**

Con la presente, il dott. Zeno D'Agostino in qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone in base al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, delega il **dott. Antonio Gurrieri**, Segretario Generale f.f. della scrivente Autorità, a sottoscrivere l'accordo di cui all'oggetto, in data 29 luglio p.v..

Distinti saluti

Il Presidente  
Zeno D'Agostino

Prefettura Trieste - UFFICIO GABINETTO - Prot. Ingresso N.0038196 del 25/07/2019